

REATI ALIMENTARI

Interessanti modifiche alla legge 283 del 1962

*Lino Vicini**

Un nuovo istituto introdotto dalla Riforma Cartabia

Ritorniamo a parlare della legge 283 del 1962 già oggetto di due recenti interventi pubblicati sulla rivista Argomenti.

Questa volta il nostro interesse si concentra su un nuovo istituto introdotto dalle norme attuative della legge 27 settembre 2021 Riforma c.d. Cartabia dal nome del Ministro della Giustizia che se n'è occupato.

In data 17 ottobre 2022 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 150 di attuazione della richiamata legge 27 settembre 2021 n. 134


Con tale provvedimento il legislatore delegato ha tentato di apportare miglioramenti alla situazione sicuramente non idilliaca in cui versa la giustizia penale italiana.

Per quello che qui interessa il decreto legislativo introduce agli articoli 70 e seguenti alcune modifiche alla legge 283 del 30 aprile 1962.

In particolare, nel testo della celebre legge che si occupa della disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande vengono introdotti sette nuovi articoli numerati dal 12-ter al 12- nonies.

Le nuove disposizioni si collocano immediatamente dopo l'articolo 12 bis, a sua volta inserito dalla legge di depenalizzazione del 1999 (cfr. il decreto legislativo 507 del 30 dicembre 1999).

Ricordiamo che l'articolo 12 bis ha introdotto per la prima volta una pena accessoria per i reati alimentari previsti dagli



articoli 5, 6 e 12 della 283 del 1962. Il giudice penale può infatti disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività nel caso in cui il fatto da lui giudicato sia di particolare gravità e da esso sia derivato pericolo per la salute. In nuovo articolo 12 ter viceversa non introduce nuove misure afflittive nella legge ma prevede l'istituto dell'estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore. La disposizione in argomento è lo sviluppo dell'articolo 1 comma 23 lettera a) della legge delega n. 134 del 2021.

L'estinzione delle contravvenzioni

Con questa disposizione è stata prevista una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in un frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

L'ambito di applicazione dell'articolo 12 ter sono le contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande che siano suscettibili di elusione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda ovvero dell'ammenda alternativa o congiunta a quella dell'arresto. Si tratta quindi delle fattispecie incriminatrici previste dall'articolo 5 lettera a), b) c) d) g) h), punite dall'articolo 6 e del successivo articolo 12.

Ricordiamo che l'articolo 6 della legge 283 prevede la pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 309 a 30.987,00 euro per la violazione delle lettere a) b) c) e g). Nel caso di violazione dell'articolo 5 lettere d) ed h) è prevista la più severa pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 2.582,00 a 46.481,00 euro. A partire dalla loro introduzione nell'ordinamento le disposizioni incriminatrici della 283 del 1962 potevano essere

definite con oblazione ai sensi dell'articolo 162 bis del codice penale.

Ricordiamo che la menzionata disposizione prevede l'estinzione delle contravvenzioni punite con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda con il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre alle spese del procedimento.

Nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'articolo 5 la somma per estinguere il reato con l'oblazione è attualmente pari a 15.493,50 euro mentre nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed h) l'importo ammonta ad euro 23.240,50.

È evidente che con tali elevati importi l'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis del codice penale è stata applicata raramente e l'istituto, quindi, è nella prassi totalmente disapplicato con riguardo ai reati alimentari.

Più recentemente si è registrata in alcuni sporadici casi l'applicazione da parte dei Tribunali dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta nell'ordinamento dall'art. 131 bis del codice penale nell'anno 2015.

Il nuovo istituto dell'estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore viene quindi a colmare una lacuna dell'ordinamento e deve essere valutato positivamente.

Il fine ultimo è quello che di consentire la definizione dei reati contravvenzionali al di fuori del circuito penale con evidente sgravio del carico degli uffici di Procura e dei Tribunali. Ai fini dell'estinzione delle menzionate contravvenzioni l'organo accertatore impartisce al contravventore un'apposita prescrizione.

Il termine temporale per la regolarizzazione

Il termine temporale per la regolarizzazione deve essere fissato dal medesimo organo accertatore in modo che esso non ecceda il tempo tecnicamente necessario ai fini della regolarizzazione. Questo termine non deve essere comunque superiore a sei mesi. Nella norma sono previste specifiche disposizioni procedurali, compresa la possibilità di proroga del termine per la

regolarizzazione in caso di ritardi non direttamente imputabili al contravventore. L'articolo 12 ter prevede inoltre che copia della prescrizione deve essere notificato o comunicata al Pubblico Ministero il quale deve comunque essere informato della notizia di reato nel rispetto delle norme del codice di procedura penale.

L'organo accertatore nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del cpp ovvero la polizia giudiziaria impartisce quindi una apposita prescrizione che anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, deve far cessare situazioni di pericolo ovvero di impedire la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Così, per esempio, gli appartenenti ai servizi ispettivi delle Ausl territorialmente sparse nelle Regioni Italiane saranno tenuti ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale a riferire all'ufficio del Pubblico Ministero le notizie criminis relative alle contravvenzioni della legge 283 del 1962 e contestualmente a trasmettere i verbali con cui sono state impartite le prescrizioni ai soggetti oggetto di contestazioni.

L'articolo 12 quater del decreto legislativo 150 del 2022 disciplina la verifica dell'adempimento e l'ammissione al pagamento in sede amministrativa.

Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento

Quando il contravventore ha provveduto ad adempiere alle prescrizioni impartite l'organo accertatore lo ammette a pagare in sede amministrativa, nel successivo termine di 30 giorni una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato contravvenzionale. Così, per esempio, nel caso di violazione delle lettere a), b), c) g) la somma da versare in sede amministrativa ammonta a 5.164,00 euro

Viceversa, nel caso di violazioni più gravi di cui all'articolo 5 lettere d) e h) la somma è più elevata pari a euro 7.746,00.

Se confrontate con le somme necessarie per definire con oblazione speciale le contrav-

venzioni è evidente la maggior facilità di percorrere quest'ultima strada.

In caso di mancato versamento della somma l'organo accertatore ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Il successivo articolo 12 *quinquies* del decreto legislativo qui in commento prevede la possibilità di svolgere lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa.

Da sottolineare come il ragguaglio avviene calcolando la somma di euro 250,00 per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità che ricordiamo consiste nella prestazione, anche non continuativa di due ore di lavoro al giorno. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi.

In pendenza delle procedure sopra descritte il procedimento penale per i reati contravvenzionali resta sospeso.

Ricordiamo infatti che l'organo accertatore è sempre tenuto a informare l'ufficio di Procura della notizia di reato e che in pendenza della verifica dell'adempimento delle prescrizioni e del pagamento in via amministrativa della somma indicata il fascicolo resta aperto sul tavolo del Pubblico Ministero.

La sospensione del procedimento in ogni caso non preclude la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. come pure non impedisce l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti d'indagine preliminari, né il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del c.p.p.

Nel caso di richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del Giudice per le indagini preliminari.

L'articolo 12 *octies* prevede l'estinzione del reato e la richiesta di archiviazione del procedimento penale nel caso di adempimento delle prescrizioni impartite, di pagamento delle somme sopra indicate o in alternativa dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

L'adempimento tardivo della prescrizione viceversa non vale a estinguere le contravvenzioni ma sarà valutato dal giudice per diminuire la pena anche ai

sensi dell'articolo 162 bis del codice penale.

La somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La descritta disciplina presenta notevolissime analogie con altri modelli estintivi già positivamente valutati in altri settori della legislazione speciale.

Basta qui richiamare gli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 (modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) e l'articolo 301 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Gli articoli 318 bis e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di illeciti ambientali prevedono una procedura volta a eliminare le contravvenzioni accertate attraverso un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata.

Anche in questo caso entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 318 quater comma 2 del decreto legislativo 152 del 2006.

Altra norma avente la medesima ratio è l'articolo 228 del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 avente a oggetto le radiazioni ionizzanti.

A parer di chi scrive le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia con decreto legislativo 15 del 2021 appaiono un buon punto di partenza per aggiornare la legge 28 del 1962.

Peraltro, l'esigenza di riforma era profondamente sentita da numerosi anni e

sul tema si era aperto un acceso dibattito che vedeva contrapposte due linee di campo.

La prima più oltranzista che spingeva per una richiesta di norme rigorose con sanzioni più punenti, la seconda più moderata che, alla luce dello sviluppo della normativa dell'unione (pacchetto igiene), riteneva invece si dovesse valutare una depenalizzazione delle fattispecie contravvenzionali dell'art. 5 sopra menzionato, soprattutto quelle a pericolo astratto (cattivo stato di conservazione, insudiciamento, alterazione ecc.).

La scelta operata dal legislatore sembra allinearsi all'orientamento più moderato, in quanto introduce una procedura che offre la possibilità di estinguere il reato osservando le prescrizioni adottate dalle autorità accertatrici e pagando una sanzione amministrativa pecuniaria. Tale procedura senza dubbio diminuirà considerevolmente il contenzioso nelle aule penali.

In definitiva sembra finalmente che il legislatore abbia compreso che è necessario percorrere strade alternative alla mera repressione penale. Questa considerazione appare ancor più pertinente se si considera che la materia della igiene degli alimenti è stata disciplinata dal legislatore comunitario con un corpus normativo dettagliato di indubbia efficacia, rispettando il quale l'Unione Europea si prefigge di raggiungere elevati livelli di sicurezza nel campo alimentare.

La riforma in parola pertanto, anche se perfettibile, si allinea logicamente alla evoluzione normativa dell'Unione europea di settore.

Ora non rimane che verificare sul campo come sarà applicata la nuova norma.

Nelle more della pubblicazione dell'articolo sulla rivista Argomenti è intervenuto l'articolo 6 del decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162 che ha posticipato al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022 contenente le norme commentate.

Nessuna ulteriore modifica delle norme di cui si discute allo stato è stata introdotta dal Governo Meloni.

**Dottore di ricerca*